

## LXXX.

## TORNATA DEL 23 GIUGNO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

**SOMMARIO** — *Congedi — votazione per squittinio segreto di sei dei progetti di legge approvati nelle precedenti sedute — Discussione del progetto di legge: Disposizioni organiche relative alle spese per le opere idrauliche di seconda categoria — Relazione sopra due petizioni attinenti a questo progetto di legge, fatta dal Senatore Gadda, Relatore — Approvazione per articoli del progetto — Approvazione del progetto: Maggiori spese straordinarie a compimento dei lavori in corso nell'arsenale marittimo della Spezia — Discussione del progetto di legge: Affrancamento dai diritti d'uso sui boschi demaniali dichiarati inalienabili — Considerazioni del Senatore Tabarrini, relatore, cui risponde il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Approvazione degli articoli del progetto — Approvazione del progetto di legge: Tassa sopra alcune qualità di tabacchi — Composizione della Commissione che avrà incarico di riferire intorno al Codice della marina mercantile — Approvazione dei progetti di legge: Rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato pel 1871; Approvazione della convenzione tra le Finanze ed il Municipio di Milano per la cessione di alcuni stabili demaniali e pel compimento della costruzione di un carcere giudiziario a sistema cellulare; Spesa straordinaria per continuare i lavori della carta topografica d'Italia — Proclamazione dell'esito dello squittinio segreto su sei dei progetti di legge discussi nelle anteriori tornate.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Ministro dei Lavori Pubblici, il Ministro della Marina ed il Presidente del Consiglio, e più tardi intervengono i Ministri dell'Interno, di Agricoltura, Industria e Commercio, e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

**Atti diversi.**

Domandano un congedo di un mese, per motivi di famiglia, il Senatore Pasolini, e per motivi di servizio il Senatore Imbriani; per motivi di salute i Senatori Lampertico, Serra Domenico, Serra Francesco, Rossi Alessandro,

e per lo stesso motivo di 15 giorni i Senatori Costantini e Camozzi-Vertova, e di 5 giorni il Senatore Di Cossilla, che viene loro dal Senato accordato.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca in primo luogo la votazione a squittinio segreto dei progetti di legge già votati per alzata e seduta nelle precedenti tornate.

Ora si farà l'appello nominale per la votazione di sei di questi progetti, e le urne rimarranno aperte per comodo dei signori Senatori che sopravverranno.

Prego poi i signori Senatori a non assentarsi dall'Aula, pel caso che si dovesse procedere alla votazione di altri progetti di legge.

(Il Senatore, *Segretario*, Tabarrini fa l'appello nominale.)

### Discussione di vari progetti di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Disposizioni organiche relative alle spese per le opere idrauliche di seconda categoria.

Si dà lettura del progetto.

(V. *infra*.)

È aperta la discussione generale.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA, *Relatore*. Mi corre il debito di render conto brevemente al Senato di due petizioni che vennero trasmesse al vostro Ufficio Centrale. Una di queste petizioni è della Deputazione provinciale di Reggio d'Emilia. In essa si domanda che l'elenco delle opere idrauliche di seconda categoria che riguarda quelle Province venga modificato radicalmente. Inoltre si domandano alcune diminuzioni nel debito degli arretrati.

La vostra Commissione ha considerato che queste osservazioni messe innanzi dalla Deputazione di Reggio non riguardano per una parte le disposizioni del presente progetto di legge, perchè questo nulla dispone sulle classificazioni delle opere idrauliche. La classificazione delle opere idrauliche sarà fatta dal Governo in base alla legge generale delle opere pubbliche con procedimento che è già determinato in quella legge, e in quel procedimento hanno le provincie e gl'interessati tutte le necessarie garanzie e difese.

Sarà quindi quella la sede in cui la provincia di Reggio potrà far valere le sue ragioni; e quelle considerazioni che fossero fondate in diritto troveranno certamente accoglienza presso il Ministero dei Lavori Pubblici. Le altre considerazioni della Deputazione di Reggio che si riferiscono agli arretrati trovano, ad avviso dell'Ufficio Centrale, una sufficiente evasione e direi quasi una accoglienza nell'attuale progetto di legge; perchè, quantunque in questo progetto di legge non si abbandonino gli arretrati, la loro esazione però è limitata e compartita per annualità, in modo che non possono soffrirne gl'interessi della provincia e dei consorzi, che sono chiamati a pagare.

Nè d'altra parte le condizioni della pubblica finanza permettono che lo Stato abbandoni tali arretrati.

Nel presente progetto di legge, è limitata ad 1 centesimo e mezzo per anno la sovrimposta che si esige per tale titolo, e quindi in questi limiti non può riescire troppo gravosa ai debitori.

Per queste considerazioni la petizione di Reggio al Senato trova nella legge quella evasione che è possibile.

Vi è anche una petizione della Deputazione di Mantova; ma anche questa petizione, che del resto era già stata presentata alla Camera dei Deputati, non trova qui la sua sede opportuna, perchè, ripeto, anche essa si riferisce principalmente alla classificazione delle opere idrauliche del Po, e il progetto non si occupa di stabilire la classificazione.

E a tale proposito, io credo opportuno di ricordare al Senato, a tranquillità del proprio voto, che vi è l'ordine del giorno che venne accettato dal Governo dinanzi alla Camera dei Deputati, il quale tiene impregiudicata la detta questione non solo, ma obbliga ancora il Governo a rivedere, in epoca non remota, questo argomento grave della classificazione delle opere idrauliche.

L'attuale progetto di legge non mira ad altro se non a stabilire che, senza danno degli interessati, si possano esigere gli arretrati, che questi arretrati non si rinnovino, e per l'avvenire si contribuisca con un'annualità, la quale possa essere sostenuta dalle parti interessate.

Questo progetto di legge ha quindi una speciale importanza anche finanziaria.

Non credo necessario di aggiunger altro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa, e si passa alla discussione degli articoli.

Rileggo l'

Art. 1.

Il contributo annuo che, secondo l'articolo 95 della legge 20 marzo 1865, N. 2248, allegato F, le provincie e gli altri interessati debbono pagare in parti uguali allo Stato per le opere idrauliche di seconda categoria, sarà stabilito per la durata di ogni decennio nella metà della media delle spese occorse nel decennio precedente per le opere medesime.

Esso sarà determinato con Decreto Reale, sentiti i Consigli provinciali, e previo parere

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GIUGNO 1875

del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

Il contributo massimo competente annualmente a ciascuna provincia non dovrà mai superare il ventesimo della sua imposta principale, terreni e fabbricati. Similmente le quote annuali, che dovranno pagare i singoli consorzi degli interessati, non dovranno mai superare i cinque centesimi della rispettiva imposta principale, terreni e fabbricati.

Tutte le eccedenze ricadranno a carico dello Stato.

Le rendite patrimoniali dei consorzi stabilmente costituite continueranno ad andare in diminuzione del carico complessivo a sensi dell'articolo 95. Le rendite nuove o nuovamente reperibili andranno a tutto favore dei consorzi.

Qualunque diminuzione si verificasse sopra le dette rendite e patrimoni per fatto dell'amministrazione pubblica nell'esecuzione dei lavori non darà luogo ad alcuna indennità.

È aperta la discussione su quest'articolo.

Nessuno domandando la parola, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

#### Art. 2.

Le provincie ed i consorzi interessati alle spese, di cui nel precedente articolo, dovranno versare le quote rispettive nelle casse erariali nei modi e termini della imposta fondiaria.

Non esistendo consorzi, o finchè non siano organizzati a forma di legge, il Governo ha facoltà di provvedere all'esazione della quota spettante alla massa degli interessati, ripartendola in ragione della imposta diretta sui beni compresi nei perimetri stabiliti a termini dell'articolo 175 della legge vigente sui lavori pubblici.

Tutti i prodotti degli argini e delle golene che fanno parte della rendita patrimoniale dei consorzi, come nell'articolo precedente, saranno concessi preferibilmente in affitto ai proprietari frontisti, rispettando tutti i diritti legalmente acquisiti dai frontisti stessi o dai terzi.

(Approvato.)

#### Art. 3.

Le disposizioni dell'articolo 1° saranno applicate a commisurare i contributi in tutte le

spese per le opere idrauliche di seconda categoria eseguite dopo l'attivazione della legge 20 marzo 1865, allegato F.

Il contributo del decennio 1876-1885, sarà determinato nei modi stabiliti nel detto articolo 1, tenendo per base la spesa del decennio 1865-1874.

(Approvato.)

#### Art. 4.

Il rimborso allo Stato, da parte delle provincie e degli interessati per i contributi insoluti a tutto l'anno 1875, commisurati nei limiti dell'articolo 1, verrà dal Governo ripartito per modo che l'ammontare equivalga in ciascun anno ad un centesimo e mezzo dell'imposta principale fondiaria, terreni e fabbricati, per la provincia, e similmente un centesimo e mezzo dell'imposta principale fondiaria, terreni e fabbricati, sui perimetri consorziali, dedotte le somme per qualsiasi titolo di contributo pagate allo Stato per spese idrauliche di seconda categoria. La somma all'uopo necessaria dovrà essere iscritta separatamente da quella dell'esercizio corrente nei bilanci consorziali e provinciali, e caricata nei ruoli degli interessati compresi nei perimetri di cui all'art. 2.

È data facoltà al Ministro delle Finanze di ammettere ciascuna provincia e ciascun consorzio al pagamento dei rispettivi debiti arretrati complessivamente in una sol volta, od in grosse rate che non importino scadenza più lontana di quattro anni, accordando loro uno sconto conveniente che li compensi del sacrificio cui dovranno soggiacere, e sia proporzionato al vantaggio che vi ritroverà lo Stato nell'accelerata riscossione.

Questa facoltà cesserà d'avere effetto dopo due anni dalla pubblicazione della presente legge.

(Approvato.)

Questo progetto di legge verrà votato a squittinio segreto insieme agli altri che si discuteranno in questa seduta.

Si passa alla discussione del progetto di legge: Maggiori spese straordinarie a compimento di lavori in corso nell'arsenale militare marittimo di Spezia.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi infra.)

È aperta la discussione generale; se nessuno domanda la parola s'intenderà chiusa la discussione generale e si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo P

Art. 1.

È autorizzata la nuova spesa di lire 300,000 per lavori nell'arsenale marittimo di Spezia.

Se non si fanno osservazioni, metterò ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

Tale spesa verrà iscritta nel bilancio della Marina per l'esercizio 1875, sotto il titolo: *Arsenale della Spezia*.

(Approvato.)

Anche questo progetto di legge sarà votato cogli altri a squittinio segreto.

Essendo in questo momento assente l'onorevole Relatore del progetto di legge: Rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio del 1871, passeremo intanto alla discussione del progetto di legge: Affrancamento dai diritti d'uso sui boschi demaniali dichiarati inalienabili.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*.)

È aperta la discussione generale.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale ha specialmente fermato la sua attenzione sull'art. 2 di questo progetto di legge. L'art. 2 contiene la prescrizione di alcune formalità, perchè le disposizioni della legge e quelle specialmente che riguardano le dichiarazioni del diritto di servitù a carico dei boschi demaniali imposte agli utenti, siano note a tutti coloro che vi hanno interesse.

Si prescrive in quest'articolo che i sindaci dei comuni nei quali sono compresi i boschi demaniali inalienabili, debbano ogni tre mesi durante un anno, fare affiggere nei luoghi più cospicui la legge medesima, o almeno le disposizioni che possono interessare le popolazioni.

L'Ufficio Centrale crede che questo scrupolo di cautela, acciò la legge venga sicuramente a

piena cognizione degli interessati, non modifichi per nulla il principio generale che fa obbligatoria la legge appena sia regolarmente pubblicata, nè alteri i termini stabiliti nell'art. 1 per le dichiarazioni da farsi dagli utenti.

Se questo non fosse, le disposizioni della legge potrebbero in certo modo apparire di dubbia applicazione, perchè se alcuno dei Sindaci omettesse di fare queste notificazioni, o non le facesse ai tempi debiti, da questa omissione si potrebbe trarre motivo per credere prorogati anche i termini stabiliti per le dichiarazioni, e subordinata l'efficacia della legge alle notificazioni dei Sindaci.

L'Ufficio Centrale ha perciò considerato che queste notificazioni dei Sindaci fossero un di più sulle forme ordinarie di pubblicazione, che non potessero avere influenza sulla esecuzione delle altre disposizioni della legge, e mirassero soltanto ad assicurare che la legge non passasse ignorata dagli interessati con pregiudizio dei loro diritti; tanto più che, nel caso, si tratta di gente montagnuola, di poca coltura e quasi separata dal mondo, la quale ha bisogno di essere edotta degli atti che deve fare, per non veder perenti i suoi diritti.

Su questo concetto dell'Ufficio Centrale, noi pregheremmo l'onorevole Ministro che ha proposto questa legge, a volerci essere cortese di qualche schiarimento che potrà anche servire a toglier di mezzo ogni dubbio nell'applicazione della legge.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Io non posso rettificare in alcuna guisa l'opinione espressa dall'onorevole Relatore, Senatore Tabarrini, sibbene debbo confermarla in ogni sua parte; imperocchè colla proposizione di quest'articolo 2 nell'altro ramo del Parlamento non si ebbe altro in mira che di usare una paterna sollecitudine verso gli abitanti di quei comuni i quali debbono esercitare dentro un dato termine i loro diritti, rendendoli periodicamente avvertiti che decorre per loro un tempo dopo il quale i loro diritti non sarebbero esperibili. Per certo non si è voluto far dipendere la decorrenza della prescrizione dall'adempimento delle formalità stabilite nell'articolo 2, bastando a ciò la pubblicazione della legge fatta nel modo consueto.

PRESIDENTE. Interrogo l'Ufficio Centrale se è

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GIUGNO 1875

soddisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole signor Ministro.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale si dichiara soddisfatto, ed è lieto di avere bene interpretato l'intenzione dell'onorevole proponente.

PRESIDENTE. Non chiedendosi da altri la parola, la discussione generale è chiusa, e si passa alla discussione degli articoli.

Rileggo l'

#### Art. 1.

Tutti coloro che pretenderanno avere diritti d'uso sui boschi demaniali dichiarati inalienabili dalla legge del 20 giugno 1871, N. 283, serie 2<sup>a</sup>, dovranno fare la dichiarazione, corredata dall'indicazione dei mezzi di prova giustificativi, all'ufficio di prefettura della provincia.

Questa dichiarazione potrà essere fatta presso il rispettivo ufficio comunale, il quale dovrà trasmetterla all'ufficio di prefettura.

Coloro che nei primi sei mesi dalla pubblicazione della presente legge non avranno fatta la suindicata dichiarazione, saranno ammessi a farla, contro il pagamento di un'ammenda da lire 5 a 25, nel termine di sei mesi immediatamente successivi.

Trascorso l'anno dalla pubblicazione della presente legge, potranno esercitare il diritto d'uso soltanto coloro che avranno presentata la suddetta dichiarazione, e tutti gli altri s'intenderanno decaduti da qualsiasi diritto.

È aperta la discussione su quest'articolo.

Nessuno chiedendo la parola, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

#### Art. 2.

Nel corso dell'anno dalla pubblicazione della presente legge, i sindaci dei Comuni nei cui territori sono situati i suddetti boschi, dovranno notificare, di tre mesi in tre mesi e nei modi che guarentiscano la maggior possibile pubblicità, le disposizioni della presente legge, e segnatamente la decorrenza dei termini prefissi alla dichiarazione, e le relative comminatorie.

(Approvato.)

#### Art. 3.

È data facoltà al Governo, qualora non si provveda altrimenti con patti speciali, di af-

francare i boschi suddetti da qualsiasi diritto d'uso, sia mediante la cessione agli utenti, a titolo enfiteutico od in proprietà assoluta, di una parte del bosco di un valore eguale a quello che si giudichi competere al diritto d'uso, sia mediante un corrispondente compenso in danaro.

Nel caso che l'esercizio del pascolo o delle altre servitù d'uso sia riconosciuto, in tutto od in parte, indispensabile alla sussistenza di una popolazione, il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, intesi il Consiglio comunale, il Comitato forestale, e il Consiglio di Stato, sospenderà l'affrancazione regolando l'esercizio dei diritti d'uso.

(Approvato.)

#### Art. 4.

Ove le parti non possano mettersi d'accordo o intorno all'esistenza ed estensione del diritto d'uso, o intorno alla quantità del bosco da cedere, od intorno all'ammontare del compenso, la controversia viene deferita al giudizio dei tribunali ordinari, dinanzi ai quali si procederà sempre in via sommaria.

Gli atti di affrancazione compiuti per via conciliativa sono resi esecutorii con Decreto Reale, previo avviso del Consiglio di Stato.

(Approvato.)

#### Art. 5.

Per i diritti d'uso esercitati o vantati da intere popolazioni o da parte di esse, la rappresentanza delle medesime, tanto nelle trattative e nelle convenzioni, quanto nei giudizi, verrà assunta dalle rispettive amministrazioni municipali.

In questi casi anche la dichiarazione ordinata nell'articolo 1 sarà fatta dall'amministrazione stessa.

È riservata in ogni caso ai singoli utenti la facoltà di fare valere direttamente i loro diritti.

(Approvato.)

#### Art. 6.

Con regolamento da pubblicarsi contemporaneamente alla presente legge, e da approvarsi con Decreto Reale, sarà provveduto all'esecuzione di questa legge.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GIUGNO 1875

La votazione a squittinio segreto di questo progetto di legge sarà fatta a suo tempo.

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Tassa sopra alcune qualità di tabacchi.

Si dà lettura del progetto di legge e del relativo Decreto Reale coll'annessavi tabella.

(V. *infra*.)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale s'intenderà chiusa e si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1:

Art. 1.

Sarà riscossa a beneficio esclusivo dello Stato una tassa di una lira a chilogrammo:

1. Sui trinciati di 2<sup>a</sup> qualità;
2. Sui rapati di 3<sup>a</sup> qualità;
3. Sui caradà di 3<sup>a</sup> qualità;
4. Sui zenzigli di 3<sup>a</sup> qualità.

È aperta la discussione su quest'articolo.

Nessuno chiedendo la parola, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

Il prodotto della tassa di cui nel precedente articolo, sarà aggiunto al prodotto netto del monopolio nella determinazione del canone che la società dovrà garantire allo Stato per gli anni 1879, 1880, 1881, 1882 e 1883.

A cominciare dal 1 gennaio 1879, la tassa sarà considerata a tutti gli effetti come parte integrante dei prezzi di vendita.

(Approvato.)

Art. 3.

Qualora negli anni 1875, 1876, 1877 e 1878 la vendita dei generi colpiti dalla tassa suddetta presentasse una diminuzione in confronto delle quantità rispettivamente vendute nel 1874, lo Stato compenserà il monopolio della differenza che per effetto di una tale diminuzione si sarà verificata nell'utile netto dell'esercizio.

Questo articolo si applicherà alle diminuzioni nei rapati di 3<sup>a</sup> qualità solo in quella parte in cui la loro vendita scemasse al di sotto della

progressione aritmetica decrescente che vi fu nel triennio 1872-74.

(Approvato.)

Art. 4.

Qualora in qualcuno degli anni dal 1875 al 1878 la vendita dei trinciati di 1<sup>a</sup> qualità presentasse un aumento maggiore di quello che si sarebbe ottenuto se in ogni anno si fosse avuto la progressione aritmetica media nella vendita pari a quella che si ottenne nei quattro anni del periodo precedente, l'utile netto ricavato annualmente dal monopolio per effetto di tale maggiore vendita dovrà anzitutto servire a pareggiare o diminuire quanto fosse dal Governo dovuto pel compenso promesso nel caso previsto dall'art. 3.

(Approvato.)

Art. 5.

È convalidato l'unito Regio Decreto 14 gennaio 1875.

(Approvato.)

Rileggonsi ora il Regio Decreto e la tabella annessi al progetto.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio Ministro delle Finanze, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 22 corrente, i tabacchi rapati, i caradà e zenziglio e i trinciati saranno venduti ai prezzi determinati dall'annessa tabella.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma il 14 gennaio 1875.

VITTORIO EMANUELE

MARCO MINGHETTI.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GIUGNO 1875

## TABELLA

QUALITÀ DEI TABACCHI	Prezzi di vendita al pubblico	
	per chilogramma	per ettogramma
<b>Rapati</b>		
Qualità superiore . . .	12 30	1 30
Prima qualità . . .	10 40	1 10
Seconda qualità . . .	7 60	0 80
Terza qualità . . .	4 80	0 50
<b>Caradà e Zenziglio</b>		
Qualità superiore . . .	12 30	1 30
Prima qualità . . .	10 40	1 10
Seconda qualità . . .	7 60	0 80
Terza qualità . . .	5 80	0 60
<b>Trinciati</b>		
Qualità superiore . . .	10 40	1 10
Prima qualità . . .	7 60	0 80
Seconda qualità . . .	5 80	0 60

Chi approva questi allegati al progetto, voglia sorgere.

(Approvato.)

Anche questo progetto sarà a suo tempo votato cogli altri a squittinio segreto.

Prima di procedere oltre nella discussione, debbo render conto al Senato del risultato della nomina dei signori Commissari per l'esame del progetto di legge: « Riforma del Codice della marina mercantile » nomina affidata per mandato di fiducia alla Presidenza.

I signori Senatori componenti detta Commissione sarebbero gli onorevoli: Acton, Astengo, Bembo, Cusa, Duchoquet, Miraglia, Musio, Spinola e Verga.

Veniamo adesso alla discussione del progetto di legge: « Rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio 1871. »

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*.)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli.

## TITOLO I. — Entrate.

## Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio riscosse e versate in tesoreria nell'anno 1871 sono stabilite, quali risultano dal rendiconto generale consuntivo (prospetto A), nella somma di lire *millecentonovantatrè milioni, cinquecento quarantotto mila, trenta-quattro e centesimi settantasette*, cioè:

Ordinarie . . . . .	L. 1,016,003,551 63
Straordinarie . . . . .	» 177,544,483 14
	<u>L. 1,193,548,034 77</u>

È aperta la discussione su quest'articolo.

Se nessuno chiede la parola, lo metto ai voti. Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

## Art. 2.

Le entrate per fondi somministrati al Tesoro centrale dagli stralci delle cessate amministrazioni finanziarie degli antichi Stati d'Italia e regolati durante il 1871, sono constatate secondo il prospetto C nella somma di lire *otto milioni, seicentoquaranta mila, ottocentoquattro e centesimi novantuno* (lire 8,640,804 91).

(Approvato.)

## TITOLO II. — Spese.

## Art. 3.

I pagamenti fatti dal Tesoro durante l'anno 1871, per spese ordinarie e straordinarie del bilancio, sono stabiliti (prospetto A) nella cifra di lire *milleducentosettantasette milioni, settecentottanta mila, settecento e ottantacinque centesimi trentuno*, cioè:

Per spese ordinarie . . .	L. 1,125,907,656 50
Per spese straordinarie . . .	» 151,873,128 81
	<u>L. 1,277,780,785 31</u>

(Approvato.)

## SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GIUGNO 1875

## Art. 4.

Sono convalidati nella somma di lire *quattrocentoquarantaquattro mila, seicentoventotto e centesimi cinquantuno*, i reintegri a diversi capitoli del bilancio definitivo di previsione 1871, per corrispondenti somme versate in tesoreria, come dall'allegato N. 1 al prospetto B.

(Approvato.)

## Art. 5.

Sono approvati nella somma di lire *seicentotrentadue mila, settecentoquattordici e centesimi quarantasette* i pagamenti fatti durante l'esercizio 1871 in eccedenza ai fondi approvati per capitoli come risulta dall'allegato N. 2 al prospetto B.

(Approvato.)

## Art. 6.

L'uscita per fondi somministrati dal Tesoro centrale agli stralci delle cessate amministrazioni finanziarie degli antichi Stati d'Italia e regolati durante il 1871, è stabilita nella somma di lire *tre milioni seicentotrenta mila, trecentottantuna e centesimi sessanta*, come al prospetto C (lire 3,630,381 60).

(Approvato.)

## TITOLO III. — Disavanzo.

## Art. 7.

Il disavanzo dell'anno 1871, risulta come segue:

Entrate versate in tesoreria nell'anno 1871 (prospetto A) . . . . L. 1,193,548,034 77  
Pagamenti fatti dal Tesoro nell'anno 1871 (prospetto A) » 1,277,780,785 31

Disavanzo per la gestione del bilancio definitivo del 1871 (prospetto A) . . . . L. 84,232,750 54

Entrate regolate nel 1871 per gli stralci delle cessate amministrazioni finanziarie giusta l'allegato numero 1 al prospetto C. L. 8,640,804 91  
Pagamenti id. » 3,630,381 60

Avanzo sulla gestione degli

stralci delle cessate amministrazioni finanz. L. 5,010,423 31      5,010,423 31  
L. 79,222,327 23

Liberazioni di tesoreri per casi di forza maggiore (prospetto C) . . . . »      13,200 »

Disavanzo totale dell'anno 1871 . . . . . L. 79,235,527 23

(Approvato.)

## TITOLO IV. — Resti attivi e passivi.

## Art. 8.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio definitivo 1871, rimaste da riscuotere al chiudimento dell'esercizio, ascendono giusta il prospetto B, a lire *sessantacinque milioni, due cento trentaquattro mila, trecento ventinove e centesimi ventisei*, cioè:

Ordinarie . . . . . L. 39,465,799 19  
Straordinarie . . . . »      25,768,530 07  
L. 65,234,329 26

L'ammontare delle spese ordinarie e straordinarie rimaste a pagare alla chiusura dell'esercizio 1871, per impegni assunti in conto delle spese autorizzate nel bilancio definitivo di previsione 1871, ascendono (prospetto B) a lire *centottantadue milioni, centocinquantunmila, duecento diciotto e centesimi ottantuno*, cioè:

Spese ord. L. 93,771,791 76  
Id. straor. » 88,379,427 05

L. 182,151,218 81      182,151,218 81

Differenza in più dei resti passivi a fronte dei resti attivi in conto del bilancio definitivo del 1871 . . . L. 116,916,889 55

Le entrate da regolare al 31 dicembre 1871, per fondi somministrati dagli stralci delle cessate amministrazioni



SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GIUGNO 1875

finanziarie, giusta l'allegato  
N. 1 al pro-  
spetto C. L. 2,316,823 49  
Le usc. id. » 4,850 77

---

Differenzain

più delle en-  
trate sulle u-  
scite. . L. 2,311,972 72      2,311,972 72

---

L. 114,604,916 83

(Approvato.)

## TITOLO V. — Situazione del Tesoro.

## Art. 9.

Il conto del Tesoro alla fine dell'anno 1871 rimane stabilito come appresso:

	Attività	Passività
Fondo di cassa alla scadenza dell'esercizio 1871 (prospetto C)	L. 151,686,237 05	
Crediti di tesoreria id. id.	» 113,101,237 05	
Debiti di tesoreria id. id.	» »	1,050,446,052 56
	<hr/>	<hr/>
	L. 264,787,436 84	1,050,446,052 56
Con un debito di tesoreria . . . . .	L.	<hr/> <u>785,658,610 62</u>

(Approvato.)

Anche questo progetto sarà poi votato a suo tempo a scrutinio segreto.

Si passa ora alla discussione del progetto di legge:

Approvazione della convenzione tra le Finanze e il Municipio di Milano per la cessione di alcuni stabili demaniali e pel compimento della costruzione di un carcere giudiziario a sistema cellulare.

Si dà lettura del progetto di legge.

## Articolo unico.

È approvata la convenzione stipulata il 15 aprile 1875, coll'addizionale in data del 22 maggio 1875, ambe a rogito del notaio Curzio Franchi, residente in Roma, fra le Finanze dello Stato ed il Municipio di Milano, mercè la quale questo si assume il compimento della costruzione del carcere giudiziario a sistema cellulare in quella città per il prezzo di lire 546,000, ricevendo a tacitazione e compenso della somma stessa un valore corrispondente in stabili demaniali.

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione generale è chiusa, e il progetto di legge constando di un solo articolo sarà a suo tempo votato a squittinio segreto.

Si passa alla discussione del progetto di legge:

Spesa straordinaria per continuare i lavori della carta topografica d'Italia.

Si dà lettura del progetto di legge.

È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa, e constando pur anche questo progetto di legge di un solo articolo, sarà a suo tempo votato a squittinio segreto.

(Si sospende la seduta e dopo pochi minuti viene ripresa.)

PRESIDENTE. Si riprende la seduta.

Si procede allo spoglio dei voti.

Il risultato della votazione è il seguente:

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GIUGNO 1875

Spesa straordinaria per lavori di difesa dello Stato:

Votanti . . . . .	72
Favorevoli . . . . .	60
Contrari . . . . .	12

(Il Senato approva.)

Provvista di materiale d'artiglieria da campagna di grosso calibro:

Votanti . . . . .	72
Favorevoli . . . . .	66
Contrari . . . . .	6

(Il Senato approva.)

Provvista d'armi da fuoco portatili a retrocarica:

Votanti . . . . .	72
Favorevoli . . . . .	68
Contrari . . . . .	4

(Il Senato approva.)

Approvvigionamento di mobilitazione dell'esercito:

Votanti . . . . .	72
Favorevoli . . . . .	68
Contrari . . . . .	4

(Il Senato approva.)

Modificazione alla legge sui lavori di difesa del golfo della Spezia:

Votanti . . . . .	72
Favorevoli . . . . .	64
Contrari . . . . .	8

(Il Senato approva.)

Riordinamento del notariato:

Votanti . . . . .	72
Favorevoli . . . . .	65
Contrari . . . . .	7

(Il Senato approva.)

Debbo far presente al Senato che per domani non vi sarebbero in pronto che i seguenti progetti di legge:

Maggiori spese per compiere il trasferimento della capitale in Roma;

Approvazione del bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1875;

Autorizzazione al Governo di anticipare cinque milioni alla Società della *Trinacria*.

Per domani adunque ci sarebbe materia in pronto per tenere seduta, ma dopodomani saremmo costretti ad arrestarci, non essendo ancora pronte le Relazioni per i progetti di legge sui *provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza*; sulla *inchiesta sulla Sicilia*, e sulle *opere idrauliche per preservare la Città di Roma dalle inondazioni del Tevere*, presentato alla Camera elettiva dal generale Garibaldi, e di altri progetti che sono allo studio; e le relazioni dei quali non possono essere distribuite che dopo domani.

Mi pare perciò che sarebbe opportuno fare vacanza domani, tanto più che è giorno festivo, e tenere seduta pubblica venerdì alle ore 2 per discutere i progetti di legge che saranno in pronto.

Chi approva questa proposta, si compiaccia alzarsi.

(Approvato.)

La seduta è sciolta (ore 5).